

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1039

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIZZOL, PIERRI, MARNIGA, ZANELLA,
FOGU e ACONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1988

Aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine
di Vittorio Veneto

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il Parlamento con la legge 18 marzo 1968, n. 263, conferì l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto ai combattenti della prima Guerra mondiale (1915-1918). La stessa legge determinò un assegno vitalizio di lire 5.000 mensili per dodici mensilità in favore degli insigniti della predetta onorificenza.

Solo in data 4 novembre 1979 fu approvata la legge n. 563 che elevava detto assegno a lire 150.000 annue a decorrere dal 1° gennaio 1988.

L'entità del vitalizio, già esigua nelle determinazioni delle leggi sopra richiamate, è stata gravemente ridotta per effetto dell'inflazione maturata in questi anni.

Riteniamo pertanto di proporre una congrua

rivalutazione dell'assegno in parola per renderlo più adeguato alle necessità attuali nonché per esprimere un più giusto riconoscimento e gratitudine verso quei valorosi cittadini che tanti sacrifici hanno affrontato per la Patria nella tragica prova della guerra del 1915-1918.

Per evitare ulteriori effetti dell'inflazione si propone che l'assegno vitalizio sia indicizzato, si propone poi che esso sia reversibile a favore del coniuge.

Osserviamo infine che ricorrendo il 4 novembre di quest'anno il settantesimo della fine della prima Guerra mondiale, l'approvazione del presente disegno di legge va considerata degna iniziativa di celebrazione della ricorrenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è fissato in lire 50.000 mensili per dodici mensilità.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, emanato entro il 31 dicembre di ogni anno, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 viene rivalutato in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Tale rivalutazione si effettua dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 è reversibile in favore del coniuge.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto nell'apposito capitolo di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.